



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 09.09.2014

Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

REG. GEN. n. 1131/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbricini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Pietro Foglia



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1138/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
387	09/09/2014	55	14	4

Oggetto:

Proposta di rioscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : AE9B60BE8B8539FFB1133DA3E78E24851649387C

Allegato nr. 1 : 692E42BC214BF62398278853D26474CFB95F7457

Allegato nr. 2 : 0CF3114FE3A4005697F4F2210720269153E53A2B

Allegato nr. 3 : 61CCDBC1ABD4612A34D87C7887B966C983A43591

Frontespizio Allegato : 8E65E7CBEC1CF3BCF10A88B1B926D47ACE03EA24


Consiglio Regionale della Campania


Prot. Gen. 2014.0017146/A

Del 12/09/2014 09 17 57

Da: CR A. SERDA

Data, 10/09/2014 - 12:01





Deliberazione N. 387

Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Sommeze Pasquale



Dipartim. Direzione G.

55

14,13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 09/09/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1131/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di rioscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	ASSENTE
11)	"	Pasquale	SOMMESE	ASSENTE
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0017146/A

Del 12/09/2014 09 17 57

Da CR A: SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che *"in attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011 si applicano in "via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011"*;
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito *"che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile"*;
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *"Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio"*;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 – "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 – 2016", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 – "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) sentenza n.56/13 dell'11/01/2013 Tribunale di Perugia che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della **Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.)** dell'importo complessivo di € **28.247,99**, di cui € **2.579,39** lordi per spese **C.T.U. Dott.ssa Brusco Daniela**
- 2) sentenza n. 3602 dell'11/06/2013 Tribunale di S.M.C.Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Diglio Giovanni** dell'importo complessivo di € **8.121,38**, di cui € **2.537,60** lordi all'Avvocato **Monaco Pasquale Lucio** con attribuzione allo stesso legale;

PREMESSO,

- a. che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, solo per le

- pratiche per le quali ha acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n. 2 con riguardo a quattro crediti riferiti a 4 soggetti creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti alle sentenze di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad **€ 38.906,97**;

CONSIDERATO:

- a che la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
- b che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad **€ 38.906,97** occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art.1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- c che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e nelle due schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di **€ 38.906,97**;
- c. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale 14 – Dip. 55 , collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, della somma di **€ 38.906,97**, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità;
- d. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale 14 ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di **€ 38.906,97** da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre il presente provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

VISTI:

- a) le note dell'A.G.C. Avvocatura con cui sono state trasmessi i titoli esecutivi in parola che si allegano, che formano parte integrante del presente provvedimento;
- b) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- c) Il D. Lgs. 118/2011;
- d) Il DPCM n. 57624/2011;
- e) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;

- f) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- i) le due schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- j) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- k) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- l) Deliberazione di Giunta Regionale n.92 dell'1.04.2014;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di **€ 38.906,97** – in relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:
 - a) **O.N.A.O.S.I.**, importo lordo **€ 25.668,60**;
 - b) **C.T.U. Dott.ssa Brusco Daniela** importo lordo di **€ 2.579,39**;
 - c) **Diglio Giovanni** importo lordo di **€ 8.121,38** ;
 - d) **Avv. Monaco Pasquale Lucio** importo lordo di **€ 2.537,60** ;
2. di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
3. di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegate due schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 2 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di allegare le due schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. 04, della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati:
 - 6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale 13 – Dip. 55, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.01.01.000 – Cofog 01.1 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€38.906,97**;
 - 6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale 14 -Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 38.906,97**;
6. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale 14/ U.O.D. 04 il conseguente atto di impegno della somma di **€ 38.906,97** da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
7. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
8. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
10. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. 04, della Direzione Generale 14 – Dipartimento. 55 copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
11. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del

presente provvedimento;

12. di trasmettere la presente deliberazione:

13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;

13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale 14, alla Direzione Generale 13 – alle UU.OO.DD. 04 e 07 della Direzione Generale 14, alle UU.OO.DD. 02 e 04 della Direzione Generale 13 ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	387	del	09/09/2014	DIPART.	55	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	14,13	UOD/STAFF DIR.GEN.	4
------------------	-----	-----	------------	---------	----	--------------------------	-------	--------------------	---

OGGETTO :
Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommesse Pasquale</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Paolantonio Giovanna Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	09/09/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 09/09/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Annalisa De Simone



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente.

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore : Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.)
Via Ruggiero D'Andreotto, 18-06124 PERUGIA

Oggetto della spesa: Pagamento in favore della O.N.A.O.S.I. delle somme a titolo di contributo obbligatorio come previsto dalla L. 7/7/1901 n. 306 oltre interessi e spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n 655893 del 29/01/2014, l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (55) la sentenza n.56/13 del Tribunale di Perugia.- (assegnata in data 31/01/2014 alla UOD 04 della predetta D.G.) depositata l' 11/01/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 26/03/2013.
Il Tribunale di Perugia in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della O.N.A.O.S.I. , della complessiva somma di €. 13.176,04 per debenza della convenuta delle somme a titolo di contributo obbligatorio, previsto dalla legge 07/07/1901 n. 306, non corrisposte nel decennio 1991-2001 oltre agli interessi di legge a decorrere dalle singole scadenze a saldo;
Il Tribunale di Perugia ha altresì condannato la Regione Campania al rimborso in favore della O.N.A.O.S.I. delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
Inoltre, il Tribunale di Perugia ha posto definitivamente a carico della regione Campania le spese di C.T.U., così come stabilito dal predetto Tribunale con decreto del 18/12/2009.
La U.O.D. 04, con nota prot.n. 222790 del 28/03/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
Con nota del 25/03/2014 acquisita al prot.n. 230385 del 01/04/2014 lo studio legale Mariani di Perugia ha presentato il conteggio analitico del credito risultante dalla sentenza e le spese legali
Con le stesse legale Mariani di Perugia ha prodotto copia del Decreto del Giudice con cui si disponeva la liquidazione dei compensi dovuti al C.T.U. nella controversia per un importo di complessivi €.2.579,39;
La U.O.D. 07 con nota prot.n. 467799 del 04/07/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenza;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver

Scheda debiti fuori bilancio O.N.A.O.S.I.

pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.56/13 del Tribunale di Perugia depositata l'11/01/2013 e notificata in forma esecutiva in data 26/03/2013

TOTALE DEBITO

€. 28.247,99

Creditore O.N.A.O.S.I.

- Contributi riconosciuti in sentenza (Periodo 1991/2001) €. 13.176,04
- Interessi legali maturati al 30/11/2014 (come determinati dalla U.O.D. 07, differentemente da come calcolati dallo studio Legale Mariani); €. 8.068,23
- Competenze per spese legali (liquidate in sentenza) O.N.A.O.S.I. €. 3000,00
- * Spese successive anticipate per conto cliente (registr. Sentenza, richiesta copie aut. Sentenza e notifica) €. 617,93
- CAP 4% (art. 11 L. 576/1980) €. 120,00
- IVA 22% su €. 3.120,00 €.686,40

Totale spese legali

€. 4.424,33

*(secondo prospetto spese inviato dallo studio legale Mariani Marini con nota del 25/03/2014 acquisita al prot. n.230385 del 01/04/2014 dalla UOD 04).

Decreto Trib. Di Perugia del 18/12/2009
(Spese CTU dott ssa Brusco Daniela)

€. 2.579,39 (comprehensive di C.P. ed IVA)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.
-

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 655893 del 29/01/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;

Scheda debiti fuori bilancio O.N.A.O.S.I.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(Punto 3 del dispositivo)

- sentenza n. 56/13 del Tribunale di Perugia depositata l'11/01/2013 e notificata in forma esecutiva in data 26/03/2013;
- nota conteggio spese legali del 25/03/2014 dello studio legale Mariani con allegato Decreto Tribunale di Perugia – Sezione Civile del 18/12/2009

Napoli, 11/07/2014

Il dirigente
dott. Bruno De Filippis

1281



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

UOD 04
UOD 04
UOD 09
30/11

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

OK

Prot. 2014. 0065893 28/01/2014 15.31
Mitt. R. S. C. 4 Avvocatura
Rec. : 9514 Direzione Generale per le Risorse
Classifica : 4.1.1.



N. Pratica: CC 5158/05

Oggetto: Trasmissione sentenza n..56/13 resa dal Tribunale di Perugia nei confronti di Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.) / Regione Campania

D.G. 55-14

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto e nota del 16/01/2014 dello Studio Legale Mariani Marini.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

Bilotti/2014
Vissani
paul

Studio PPGIUSANGELINI.IT

0455

56/2013 ¹

607000

Cronologico n. 883
Repertorio n. 63

NOTIFICARE
Entro il 27/3/13
Perugia, il 22/3/13



TRIBUNALE DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia Sezione civile in persona del G.I. Dott.
Maria Letizia Lupo in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.6081/2005 R.G.

TRA

AVVISO TELEMATICO
IL 1.1.GEN. 2013

Avv. A. Roziani Mori
A. Di Lascio
A. Conte

Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.) rappresentata e difesa dall'avv. Alarico Mariani Marini presso il quale elettivamente si domiciliano in Perugia Via Mario Angeloni n. 80/b per delega a margine dell'atto di citazione.

-ATTRICE -

E

Regione Campania in persona del legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Conte e Alba Di Lascio elettivamente domiciliata in Perugia Piazza Piccinino n. 13 presso lo studio dell'avv. Marco Angelini per procura generale atto Notaio Stefano Cimmino del 17.9.2002 rep. 35093.

- CONVENUTA -

OGGETTO: pagamento somma

[Handwritten signature]
CANTIERI
00000

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L' ATTRICE: Voglia il Tribunale, dichiarare la Regione Campania tenuta al pagamento in favore dell'ONAOI delle somme dovute per il periodo 1991/2001 a titolo di contributo obbligatorio a carico dei sanitari da essa dipendenti, e per l'effetto condannarla al versamento della somma di €. 13.176,04 così come determinato dal C.T.U. nell'elaborato dell'11.9.2009 oltre agli interessi dalla data di ciascuna scadenza semestrale al saldo. Vinte le spese.

PER LA CONVENUTA: Voglia il Tribunale, preliminarmente dichiarare il proprio difetto di competenza funzionale in favore del Tribunale civile, sez. lavoro;

in subordine dichiarare prescritto il presunto credito vantato;
in via ancora più gradata disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Colarusso L. Nicolina, Misto Simona, Sarnelli Paolo, Piccirillo Maria Rosaria, Aresu Sergio, Toto Marco e D'Andrea Felice, litisconsorzi necessari;
nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
vinte le spese.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.) citava dinanzi a questo Tribunale la Regione Campania per sentir

accertare la debenza da parte di quest'ultima delle somme a titolo di contributo obbligatorio come previsto dalla L. 7.7.1901 n. 306 non corrisposte dalla convenuta nel decennio 1991-2001.

Si costituiva la Regione Campania eccependo l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia di competenza funzionale del giudice del lavoro; la prescrizione del presente diritto di credito vantato; la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei dipendenti sanitari al fine di rivalsa; nel merito l'infondatezza della pretesa.

La causa veniva istruita documentalmente attraverso l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. degli elenchi dei sanitari (veterinari) dipendenti della Regione Campania a partire dall'anno 1991 fino al 2001; veniva altresì disposta C.T.U. contabile al fine

di determinare sulla base della documentazione agli atti l'ammontare del contributo destinato all'ONAOISI secondo la normativa vigente in materia.

All'esito, sulle conclusioni delle parti come specificate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui seguiva il deposito di comparsa conclusionale della sola difesa attrice.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito.

Invero, come ritenuto dalla S.C. con la sentenza n. 7014 del 1999 che questo giudice ritiene pienamente di condividere: "Quando, nell'allegato B del dpr 616/77, l'ONAOISI fu indicata tra gli enti da

sopprimere in quanto esercente, in tutto od in parte, funzioni di beneficenza pubblica, sorse, q.l.c. sollevata dalle S.U. con ordinanza 506/80 che la Corte Costituzionale (decisione n. 174/81) respinse, nel rilievo che la distinzione tra assistenza sociale e beneficenza ed assistenza pubbliche, nei termini precisati dalla Corte Cost. n. 139/72, risultava superata dalla ridefinizione della materia operata dall'art. 22 del dpr 616/77. La pronuncia di costituzionalità sottolineava, peraltro, sia la difficoltà di inquadrare l'O.N.A.O.S.I. nello schema dell'assistenza sociale, per la discrezionalità delle prestazioni erogate e le S.U., con sentenza 1283/82 di regolamento di giurisdizione, riconoscevano che, almeno in parte, le funzioni dell'O.N.A.O.S.I. erano riconducibili alla beneficenza pubblica.

Va quindi respinto l'assunto della ricorrente, del resto immotivatamente riproposto, che i contributi a favore dell'O.N.A.O.S.I. rientrino nella previdenza sociale e ricadano quindi, ai sensi dell'art. 442 cpc, nella competenza funzionale del giudice del lavoro".
Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla regione convenuta.

Invero, le considerazioni svolte in ordine alla natura non previdenziale del credito vantato comportano l'applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione decennale e non quinquennale.

Agli atti sono prodotte le lettere raccomandate inviate dall'ONAOISI alla Regione Campania il 1.2.2001 ed il 14.9.2001 contenenti la richiesta di corresponsione del contributo con

conseguente interruzione del termine prescrizionale.

Non sussistono poi i presupposti per disporre la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti dei sanitari dipendenti dell'ente convenuto.

Invero, come ritenuto dalla S.C. nella citata sentenza, non esiste un rapporto diretto fra il contribuente e l'ONAOSI essendo l'unico tenuto al pagamento l'ente pubblico datore di lavoro del sanitario.

Dunque la richiesta di pagamento è fondata.

Circa l'ammontare delle somme dovute è stata espletata C.T.U., le cui risultanze appaiono logiche ed esaurienti come tali pienamente condivisibili.

Il C.T.U. per determinare l'ammontare del contributo maturato dall'ONAOSI ha preso in esame l'elenco dei sanitari dipendenti fornito dalla parte convenuta ed eseguito il calcolo sulla base imponibile degli emolumenti erogati.

Si è pervenuto ad individuare per il periodo 1991/2001 la debenza da parte della Regione Campania della somma di €. 13.176,04.

Pertanto, in accoglimento della domanda attrice la Regione Campania deve essere condannata al pagamento in favore dell'ONAOSI della complessiva somma di €. 13.176,04 oltre agli interessi a decorrere dalle singole scadenze al saldo.

Per il principio della soccombenza la Regione Campania viene condannata al rimborso in favore dell'ONAOSI delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Registrato al numero

Modello N.

Per il medesimo principio le spese di C.T.U., come già liquidate, vengono definitivamente poste a carico della Regione Campania.

in data 1-3-13
Per una spesa di
€ 576,00

L'Assistente Giudiziaro

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del G.I. Dott. Maria Letizia Lupo in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

in accoglimento della domanda attrice condanna la Regione Campania al pagamento in favore della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.) della complessiva somma di €. 13.176,04 oltre agli interessi di legge a decorrere dalle singole scadenze al saldo;

condanna la Regione Campania al rimborso in favore della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (O.N.A.O.S.I.) delle spese di lite che liquida in €. 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;

pone definitivamente a carico della Regione Campania le spese di C.T.U. nella misura già liquidata.

Perugia 3.1.2013

Il G.I.

Dott. Maria Letizia Lupo

Decreto minuto in Cancelleria
in data 3-1-13

Deposito in Cancelleria
1 GEN 2013

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

PERITO DI RIFERIMENTO
CONTO MEDIANTE VERSAMENTO
IN CONTRIBUTO UNIVERSALI

La presente copia è conforme all'originale e si
giustifica in forma **ALTERNATIVA** richiesta del
Sig. Avv. Corrado Corradi
Perugia, 19-3-2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
CATIA FASTELLINI

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto aiut. Uff. Giudiziarie
addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello
di Perugia, ho notificato copie del suesposto atto a:

Repubblica Lupatini, in persona del legale
rappresentante p.t. della Giurta Repubblicana,
nel domicilio eletto presso il suo difensore,
avv. Andrea Conte in Perugia, presso lo studio
dell'avv. Marco Angelini, Piazza Piccolino n. 9
(p.z. n. 13), e al suo nuovo ab.

Per
a mani dell'incaricato di ricevere la notificazione
Dott. B. Pizzoli Perugia **28 MAR. 2013**

UFFICIALE GIUDIZIARIO P3 II AREA
(Daniela Cingolanti)

Avv. Mario Mariani Marini
 Avv. Francesco Piccinno
 Avv. Laura Mariani Marini
 Avv. Fabio Amici
 Avv. Federico Carro
 Avv. Rosella Trivari
 Avv. Gian Luigi Ballabio
 Avv. Francesca Romagnolo
 Dr.ssa Daniela Pileri

Perugia, 25 marzo 2014

CP
 31/3

Preg.mo Signor
 Dr. Bruno De Filippis
 Giunta della Regione Campania
 Direzione Generale
 per le Risorse Umane
 Dirigente Unità Operativa
 Dirigenziale 04
 Via Santa Lucia, 81

Raccomandata a/r

80132 - NAPOLI

FP/mg

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014_0230385_01/04/2014 16.09

PLIC - STUDIO LEGALE MARIANI MARINI

Reg. 551/04 UD Centenariosa Laverna in Fogli

Classifica 7.1.18 Fascicolo 7 del 2014



Fondazione ONAOSI/Giunta Regionale Campania
 (Sentenza Tribunale di Perugia n. 56/2013)

Egregio Dottore,

riscontro la Sua mail del 20 marzo scorso per trasmetterLe in allegato, come da Sua richiesta, il conteggio analitico degli interessi sulla somma liquidata nella sentenza in oggetto calcolati dalle singole scadenze fino al 31.3.2014.

Il totale dovuto a tale titolo ammonta a € 21.913,02 come indicato nella mia raccomandata del 16 gennaio scorso ove il calcolo era stato effettuato al 31.1.2014.

Invio inoltre in allegato alla presente il decreto del Tribunale di Perugia del 18.12.2009 con il quale è stato liquidato il compenso del CTU.

Alla luce di quanto sopra il calcolo di quanto dovuto alla Fondazione ONAOSI risulta così determinato:

• Sorte	13.176,04
Interessi dall'1.1.1991 al 31.3.2014	21.913,02
Totale sorte e interessi	<u>35.089,06</u>

• Spese liquidate in sentenza	3.000,00
Spese successive anticipate per conto del cliente (registr. sentenza, richiesta copie aut. sentenza e notifica)	617,93
CAP 4% (art. 11 L. 576/1980)	120,00
IVA 22% su € 3.120,00	686,40
Riporto spese anticipate	617,93
Totale spese legali	<u>4.424,33</u>
• Rimborso spese di C.T.U. come stabilito in sentenza (€ 2.066,82 oltre C.I. e IVA)	2.579,39
	<u>RIEPILOGO</u>
Sorte e interessi	35.089,06
Spese legali liquidate in sentenza	4.424,33
Spese di C.T.U.	2.579,39
Somma da versare	<u>€ 42.092,78</u> =====

Qualora il pagamento dovesse essere effettuato dopo l'1.4.2014, dovranno essere calcolati, con le modalità di cui al prospetto allegato, gli ulteriori interessi nel frattempo maturati.

Resto in attesa di Sue comunicazioni al riguardo e con l'occasione invio distinti saluti.

(Avv. Alarico Mariani Marini)



All: c.s.



TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

Dott. Maria letizia lupò

Ud. 15.3.2010

Il Giudice Istruttore Dott. ssa Maria Letizia Lupo

Nel procedimento n. 6081/2005 R.G.

Promosso da Fondazione ONAOSI contro Regione Campania;

Letta la nota che precede;

visto il D.P.R. 115/2002 art. 2;

ritenuto che per la determinazione, come nella fattispecie, degli onorari a percentuale, occorra avere riguardo al valore della controversia che si determina dalla domanda ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c. (Cass. 2338 del 1.3.1995 e Cass. N. 3061 del 4.3.2002);

ritenuto tuttavia che nel caso in esame, in difetto di indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di una determinata somma di danaro, occorra far riferimento, ai fini della liquidazione che ci occupa, agli importi indicati dal consulente come valore dei contributi totali nel periodo di riferimento;

ritenuto che, avendo il consulente nella fattispecie in esame compiuto plurimi accertamenti con riferimento ad un periodo decennale di osservazione, appare applicabile, per l'impegno dimostrato e le difficoltà dell'incarico, la disposizione di cui all'art. 52 del DPR 30.5.2002 n. 115;

LIQUIDA

Al Consulente Tecnico Dott.ssa Daniela Brusco € 2.066,82 per onorario ai sensi degli artt. 2 DM 30.5.2002 e art. 52 D.P.R.115/2002, oltre IVA e Cassa Previdenza se dovuti, come per legge e compreso l'eventuale acconto corrisposto;

Il tutto provvisoriamente a carico di parte attrice.

Termine di opposizione giorni venti.

Perugia 5.12.2009.

IL CANCELLIERE

FATTA COMUNICAZIONE A:

COMUNICARE A:

- 1- C.T.U. Dott. ssa Daniela Brusco Via Marconi n. 6 (Studio avv. Maori) Perugia;
- 2- Avv. Alarico Mariani Marini
- 3- Avv. Andrea Conte presso studio avv. Angelini Piazza Piccinino n. 13 Perugia

Perugia

18/12/09

RIESTRUTTO PERUGIA
DEPT. CANCELLERIA
II G.I.
Dott.ssa M.L. Lupo
18/12/2009
CANCELLERIA

IL SEGRETARIO



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Diglio Giovanni, nato a Caserta il 28/11/1951, matr. n. 11050
Avvocato: Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso,31- S.M.C.Vetere (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 410480 del 16.06.2014 (prat.n.226/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n. 3602/13 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata l'11/06/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 09/06/2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Diglio Giovanni, della somma di € 4.544,82 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Il Tribunale di S.M.C. Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2000,00 oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 469693 del 07/07/2014 ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 4478605 del 09/07/2014, la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3602/2013 del Tribunale di S.M. Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata l'11/06/2013 e notificata in forma esecutiva in data 09/06/2014

TOTALE DEBITO

€. 8.121,38

Dipendente sig. Diglio Giovanni matr.n. 11050

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-2001) €. 4.544,84
- Interessi legali maturati al 27/10/2014 €. 1.038,94
- Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio** €. 2.537,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 410480 del 10.06.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 3602/13 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro, depositata l'11/06/2013 e notificata in forma esecutiva in data 09/06/2014 ;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 10/07/2014

Il Dirigente
dot. Bruno De Filippis




Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

DIP 55 DG 14 UOD 03
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014 0410480 16/06/2014 13:45
Mitt. R G C 4 Avvocatura
Rev. 051403 UOD Stato giuridico ed Inquadr.
Classifica 4 1 1

OK
19 GIU. 2014

00004
OP 17/6



CC-226/2010
N. Pratica: Ricorso promosso da Diglio Giovanni c/ Regione Campania
Oggetto: Indennità di risultato
Trib. S.M.C.V. - Sez. Lavoro

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia della Sentenza n. 3602/2013 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere Sezione Lavoro relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Nicotro -

Avv.Lasco/rc
Tel.0817963738

3602/2013
2898
COPIA



STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
80131 SANTA MARIA CAPUA VET. (Caserta)

TRIBUNALE REGIONALE DELLA CAMPANIA
AG. 10 SECT. 1
9/11/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro dott. Anna Rita Motti,
alla pubblica udienza del 11.6.2013 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n°11814/2008 R.G. Lavoro

tra

DIGLIO GIOVANNI, rappresentato/a e difeso/o, giusta procura a margine del ricorso,
dall'avv. Pasquale Lucio Monaco, con il quale, elettivamente domicilia in Santa Maria Capua
Vetere, via Martiri del Dissenso n.31,;

ricorrente

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
MARIA LASCO, con cui elettivamente domicilia in Caserta, loc.San Benedetto, via Arena,
presso lo Stap Ecologia;

convenuto

oggetto: pagamento somme; risarcimento danni.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, l'istante di cui in epigrafe, funzionario della Regione Campania ctg. D, esponeva:

- che il CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie;
- che per la ctg. D è stata prevista un'area delle posizioni organizzative;
- che l'art.11 del contratto collettivo decentrato integrativo distingue tale area delle posizioni organizzative in tre livelli:

- 1) posizione organizzativa di unità complessa (liv.A);
- 2) posizione organizzativa di funzioni professionali o specialistiche (liv.B);
- 3) posizione organizzativa di staff (liv.C);

che GLI era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di unità complessa livello A, ("...") salvo revoca in caso di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi"; che le veniva, di conseguenza, assegnata una retribuzione di posizione e, ai sensi del art.11 CC DL, una indennità di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di

28425

valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di GR n.8493 del 22.11.1998”;

che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni 2000 e 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al cit. art.11, nonostante un espresso sollecito in tal senso del Difensore civico (nota 26 marzo 2002).

Ciò premesso, deducendo che l'assenza di tale controllo aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti dall'istante, con la conseguenza che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito a titolo di indennità di risultato per il 2000 e 2001, chiedeva all'adito giudice del lavoro, previa verifica della titolarità dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa di livello A, condannarsi la Regione Campania al pagamento in suo favore della somma di euro 4544,84 a titolo di risarcimento del danno ex art.1226 cc e 432cpc. Vinte le spese del giudizio con attribuzione.

Si costituiva la Regione Campania, deducendo che non poteva essere corrisposta alla ricorrente la retribuzione di risultato perché non era stato attivato il sopradescritto sistema di valutazione.

La controversia è decisa come segue.

Pur rilevante, non vi è questione di prescrizione del diritto non essendo stata formulata la relativa eccezione nella comparsa di risposta tardivamente depositata.

La domanda è fondata nei termini di cui alla motivazione che segue.

L'art.8 del CCNL 31.3.1999- area delle posizioni organizzative- prevede che:

I “gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staffa e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

Le tali posizioni che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art.37 co.4 del ccnl 6.7.1995, possono essere assegnata esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art.9”.

L'art.9 col. del CCNL 31.3 1999 prevede che “gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”.

Il successivo co.4 prevede che “ i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.10 co.3”.

A sua volta l'art.10 ccnl. 31 .3 1999 intitolato “retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” prevede che:

1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001”.

2) “l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate”.

3) l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4) il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1°.

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art.11 del CCDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile- del 20% della retribuzione di posizione, " previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di GR del 22.11.1998".

Infine, ai sensi dell'art.12 CCDI la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento scritto e motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a prescindere da profili di demerito), ovvero a seguito di risultati negativi".

Come è agevole osservare dal combinato disposto delle norme appena riportate, condizioni del diritto al riconoscimento della indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente, secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Non vi è dubbio che l'ente non vi abbia provveduto.

Resta da considerare, perciò, quali siano le conseguenze di detta omessa valutazione, in termini di inadempimento contrattuale, come richiesto dal ricorrente.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale di ctg. D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art.10 co.3 cit. stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati. Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

~~Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza dei criteri di valutazione perché è proprio tale comportamento a sostanziare un inadempimento contrattuale, non giustificato e, quindi, non scusabile.~~

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante nel periodo per cui è causa; tale condotta si sostanzia, per i motivi sopra espressi, in inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro; ne consegue che, non avendo il ricorrente, a causa di tale condotta omissiva, conseguito l'intero trattamento economico spettategli, l'amministrazione inadempiente è tenuta a risarcire il danno derivante dalla mancata valutazione.

In proposito si rileva che non vi è contestazione, da parte della Regione Campania, in ordine allo svolgimento da parte dell'istante dell'incarico connesso alla posizione organizzativa attribuita, ma solo con riferimento alla prova dei risultati effettivamente conseguiti.

Ne consegue che parte ricorrente è titolare di un diritto di natura risarcitoria, essendo imputabile all'amministrazione datrice di lavoro l'omessa valutazione dei risultati annuali del lavoro svolto; in relazione a tale inadempimento sussiste anche l'elemento psicologico della colpa, in quanto l'amministrazione non ha comprovato di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere al proprio obbligo contrattuale di valutazione per motivo ad essa imputabile. (tale colpa è ancora più evidente alla luce della nota del difensore civico presso la regione Campania del 26.3.2002, versata in atti, con cui i "dirigenti della Regione" medesima sono espressamente invitati ad "attribuire senza indugio, previa valutazione dei risultati, secondo il sistema messo a punto dal Nucleo di Valutazione.... l'indennità di risultato nella misura stabilita ai titolari di posizione organizzativa che risultino avervi diritto").

Sussiste pertanto anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva della amministrazione ed il danno da questa derivato alla parte ricorrente, dal momento che la mancata

corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante. Né può correttamente sostenersi, per negare la fondatezza della pretesa attorea, che il diritto al conseguimento del risarcimento sorgerebbe solo all'esito della valutazione (analogamente a quanto detto in ordine alla domanda principale), visto che non vi è dubbio che l'inerte condotta datoriale ha di fatto determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste.

La Regione, lo si ribadisce, non ha allegato gli eventuali motivi per cui l'istante, se valutata, non avrebbe superato con esito favorevole il vaglio della Commissione Giudicatrice, non palesando, in sostanza, reali fatti impeditivi alla risarcibilità dell'altrui posizione giuridica lesa dal proprio inadempimento.

In ordine alla quantificazione del danno, indipendentemente da ogni valutazione sulla qualificabilità giuridica dello stesso secondo le più varie classificazioni giurisprudenziali, il Giudicante ritiene che appaia equo che esso coincida con la somma che la parte ricorrente avrebbe conseguito a titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata.

In tal caso la quantificazione va eseguita sulla base della percentuale della retribuzione di risultato - 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI.

La retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato da parte ricorrente, in euro 11362,05 annue; pertanto la retribuzione di risultato è pari al 20% di essa per un totale di euro 4544,82 per gli anni richiesti.

Pertanto, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento- omessa valutazione del ricorrente- per l'importo richiesto in ricorso pari a euro 4544,82 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo con attribuzione



PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, contrariis reiectis, così provvede:

- a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 4544,84 a titolo di risarcimento per il danno patito, oltre interessi legali come in motivazione;
- b) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2000,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione.

Santa Maria Capua Vetere, 11.6.2013

il Giudice
Dr. Anna Rita Motti



Sentenza del Trib.di S.M.C.Vetere -Sez. Lav.-
Numero 3602/2013
Dipendente Diglio Giovanni
Avvocato MONACO Pasquale Lucio

Spese processuali liquidate in sentenza			2.000,00
			<u>2.000,00</u>
CPA	4%	2.000,00	<u>80,00</u>
			2.080,00
IVA	22%	2.080,00	457,60
TOTALE FATTURA			2.537,60
RITENUTA	20%	2.000,00	400,00
NETTO A PAGARE			2.137,60

Studio Legale Monaco

Patrocinio in Cassazione

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- Regione Campania in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

UFFICIO DEL TRIBUNALE DI APPELLO DI
NAPOLI, CO...
destinatario...
Pascone Maria Fortuna
- 9 GIU 2014

AGENTE GIUDIZIARIO
LUCA ALBERTO

ERRATA CORRIGE (ai sensi dell'art. 10 del comma 3 Regolamento Giunta)

Si precisa quanto segue:

- laddove compare il numero della Direzione Generale 13 la denominazione per esteso della struttura corrispondente è “Direzione Generale per le Risorse Finanziarie”, laddove compare il numero della UOD 55.13.02 la denominazione per esteso della struttura corrispondente è “Unità Operativa Dirigenziale Bilancio annuale e pluriennale di previsione verifiche ex art. 25 comma 3 L.R. 7/2002” e laddove compare il numero della UOD 55.13.04 la denominazione per esteso della struttura corrispondente è “Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Spese regionali”.
- laddove compare il numero della Direzione Generale 14 la denominazione per esteso della struttura corrispondente è “Direzione Generale per le Risorse Umane”, laddove compare il numero della UOD 55.14.04 la denominazione per esteso della struttura corrispondente è “Unità Operativa Dirigenziale Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale – Esecuzione giudicati – Ufficio disciplinare” e laddove compare il numero della UOD 55.14.07 la denominazione per esteso della struttura corrispondente è “Unità Operativa Dirigenziale Trattamento economico personale regionale e comando. Gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi”.

17